

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3868}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BANDIERA

Presentata il 1° luglio 1975

Applicabilità agli ufficiali tratti o richiamati in servizio dell'articolo 5, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 824

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allorché il legislatore, nel 1954, provvide a disciplinare l'ordinamento delle forze armate, dando precisa identificazione allo *status* dei vari ruoli, non trascurò quello degli ufficiali, già in congedo assoluto, richiamati in servizio — d'ufficio o a domanda — per essere destinati ad incarichi di particolare natura stante la notevole esperienza acquisita nella vita militare ed in quella professionale: valga al riguardo l'esempio per i tecnici: quello degli ufficiali ingegneri o medici.

Orbene, non è chi non veda come la natura di tale richiamo determini, anzitutto, una piena *restitutio in integrum*, *status* questo che crea, tra l'altro, l'obbligo da parte della Amministrazione di procedere alla valutazione del dipendente per le promozioni ai gradi superiori (principio sostenuto dal Consiglio di Stato, 1° dicembre 1955, n. 452).

Quindi, questa categoria di richiamati in servizio, impiegata a tempo pieno, in modo continuativo e soggetta, altresì, all'ossequio dei regolamenti di disciplina militare, è stata chiaramente regolata dalla legge succitata, all'articolo 116, in un apposito ruolo nel contesto del rinnovato organico delle forze armate.

D'altra parte, la legge 9 ottobre 1971, n. 824, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, ha dato luogo all'insorgere di qualche dubbio interpretativo o incertezza, particolarmente in merito all'articolo 3 relativamente alla voce «...servizio permanente o continuativo...».

Pertanto, dopo quanto esposto, con la presente proposta di legge si richiede la seguente norma interpretativa che valga ad assicurare un'esatta applicazione, in modo uniforme, della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'espressione «...gli ufficiali... in servizio permanente o continuativo...», di cui all'articolo 5, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, deve intendersi applicabile al predetto personale richiamato in servizio, conformemente all'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo « Stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».